

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2788

adottata dal Direttore generale in data 22 OTT. 2001

OGGETTO: ratifica accordo di programma Comune Sant'Anna Arresi / Azienda U.S.L. 7 per la concessione in comodato ventennale immobile per attività sanitaria. Approvazione schema di contratto.

PREMESSO che a seguito degli accordi programmatici finalizzati al potenziamento dei servizi sanitari, il Comune di Sant'Anna Arresi con propria deliberazione n. 035/2001 ha approvato l'accordo di programma per la concessione in uso all'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, dell'immobile di sua proprietà, sito nella Via Cesare Battisti, ex sede del municipio;

ATTESO che l'accordo scaturisce dalle intese programmatiche assunte nel comune intento di realizzare interventi atti a garantire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e un adeguato sistema di prevenzione della salute tramite visite specialistiche.

Che in particolare detti programmi mirano alla migliore resa del servizio di guardia medica ed all'attivazione di un poliambulatorio.

PRESO ATTO che il Comune di Sant'Anna Arresi si rende disponibile a concedere in comodato d'uso ventennale l'immobile di sua proprietà, sito nella via Cesare Battisti.

Che l'amministrazione comunale nella formulazione concreta della propria volontà espressa con il precitato atto 035/2001 autorizza l'Azienda U.S.L. 7 ad apportare modifiche e adeguamenti allo stabile, al fine dello specifico utilizzo per l'attività sanitaria.

VISTO lo schema di contratto che si allega al presente atto per la formale approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa

-di ratificare l'accordo di programma per il comodato dell'immobile di proprietà del Comune di Sant'Anna Arresi, sito in via Cesare Battisti, già approvato dal Comune di Sant'Anna Arresi con proprio atto n. 035/2001-


-di dare atto che la durata del comodato è pari ad anni venti (20) decorrenti dalla data di effettiva consegna dell'immobile, da eseguirsi con regolare verbale.

-di approvare l'allegato schema di contratto, disponendo i conseguenti adempimenti a carico del funzionario rogante per la formale stipulazione in forma pubblica amministrativa.


DIR.AMM.



DIR.SAN.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2188 del 22 OTT. 2001

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 OTT. 2001 - 6 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. M.", written over the printed name of the responsible officer.

Servizi Destinatari: Servizio Affari Generali, Servizio Acquisti, Servizio Bilancio.

REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Contratto di comodato all'Azienda Unità Sanitaria Locale numero 7 di Carbonia, della durata di anni 20, dei locali di proprietà del Comune di Sant'Anna Arresi siti in via Cesare Battisti.

L'anno duemilauno il giorno del mese di avanti a me
Salis Dr. Sergio, funzionario autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse dell'Azienda Unità sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, in forza della deliberazione n.1952 del 26 giugno 2001.

Si sono personalmente costituiti:

- 1) il Sig. Dott. Paolo Luigi Dessì, in qualità di sindaco del Comune di Sant'Anna Arresi, codice fiscale n. 82001910926.
- 2) il Sig. Dott. Emilio Simeone nato a Iglesias il 29 agosto 1945, C.F.SMN MSL45M29E281V, in qualità di Direttore Generale legale rappresentante dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia codice fiscale n.02261310920.

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell'articolo 48 della legge 16/02/1913, n.89..

PREMESSO

-che con deliberazione n.035 del 12.07.2001 il Comune di Sant'Anna Arresi ha approvato l'accordo di programma per la cessione in comodato



d'uso, per la durata di anni venti, dell'immobile di proprietà del medesimo, sito in via Cesare Battisti, all'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

-che l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 con atto _____ del _____ ha ratificato l'accordo di programma che costituisce parte integrante del presente contratto.

TRA

L'azienda Unità Sanitaria Locale di Carbonia, in seguito denominata comodatario,

E

il Comune di Sant'Anna Arresi, in seguito denominato comodante, si stipula e si conviene quanto segue:

ART.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Comune di Sant'Anna Arresi concede in comodato all'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, l'immobile di sua proprietà sito in Sant'Anna Arresi via Cesare Battisti, già destinato a sede del municipio, non più in uso.

ART 2

L'immobile, riferimento catastale _____ viene concesso in uso per lo svolgimento dei compiti istituzionali del comodatario ed in particolare per l'attività di guardia medica e per l'attivazione di un poliambulatorio.

ART 3



Il comodatario, per le finalità di cui al precedente articolo 2, è autorizzato ad eseguire sull'immobile, interventi atti all'adeguamento e ristrutturazione al fine di rendere la struttura idonea all'erogazione di prestazioni sanitarie. Tutte le spese relative a progettazione, autorizzazioni, direzione lavori, collaudi, esecuzione lavori, gravano a carico del comodatario.

ART. 4

Il comodatario si servirà del bene sopradescritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per l'erogazione di prestazioni sanitarie, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

ART. 5

Il comodatario si obbliga a custodire il bene e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

ART 6

Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà. In forza dell'art. 3 su espresso consenso del comodante, il comodatario potrà eseguire sull'immobile opere di modifica; all'atto della restituzione il comodatario è esonerato dall'obbligo di ulteriori interventi per il ripristino allo status quo ante. Tutti i lavori e le modifiche dovranno pertanto considerarsi utili e necessarie alla destinazione d'uso, che costituisce il presupposto imprescindibile dell'accordo di programma approvato dalle parti.



ART 7

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 Codice civile, il comodante e comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di lire _____ /euro

Questa stima è effettuata unicamente al fine dei risarcimenti per eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al comodante.

ART 8

Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi per i danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas etc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso dell'immobile.

ART 9

Per l'intera durata contrattuale il comodatario si impegna ad assicurare l'immobile contro l'incendio, il furto, atti vandalici, eventi naturali, fenomeni elettrici ed elettronici, responsabilità civile verso terzi. Al fine della determinazione dei massimali verranno assunti i dati dichiarati dal contraente nell'articolo 7.

ART.10

La durata del presente contratto è stabilita in anni venti (20) La decorrenza effettiva è riferita alla data di consegna dell'immobile, così come risultante dal verbale di consegna. La scadenza del contratto è fissata alla fine del mese del 240° mese dalla data di consegna effettiva.

ART 11



È facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del contratto, con l'obbligo di preavviso scritto. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto.

ART.12

Tutte le spese del presente contratto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 4 parte I^a tariffa.

ART.13

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice civile, in particolare agli artt. 1803-1012 e alle leggi in vigore.



ART.14

I comparanti dispensano me Funzionario Rogante di dare lettura degli allegati, dichiarando esplicitamente di conoscere il contenuto.

Del che il presente da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto qui in calce ed ai margini intermedi con me funzionario rogante. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di legge, in numero di quattro facciate e numero 18 righe fin qui.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca F. Mucchi', written over the printed text 'IL COMODATARIO'.A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom left corner of the page.

SPATI.UE ASL
C.A. SIG
FRONZIA
0481/6683200

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 035 del 12.07.2001

Adunanza ordinaria

Seduta pubblica

1^ CONVOCAZIONE

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI E LA A.S.L. N. 7 DI CARBONIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A GUARDIA MEDICA E POLIAMBULATORI SPECIALISTICI.

L'anno duemilauno, addì dodici, del mese di Luglio, alle ore 19.15 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Aula delle Adunanze,

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nella persona dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
DESSI'	PAOLO LUIGI	SI	
SALVAGO	DOMENICO	SI	
PISANO	GIUSEPPE	SI	
SELIS	LOREDANA	SI	
ATZENI	BRUNO	SI	
PILLONI	STEFANO	SI	
CASCHILI	STEFANIA	SI	
PINTUS	TERESA	SI	
ROMBI	FRANCO		SI
CANGIOLI	ARGENE		SI
UCCHEDDU	SANDRO		SI
FARCI	LUIGI	SI	
FARCI	DANIELA	SI	

Totale presenti n° 10
Totale assenti n° 03

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CADEDDU MARGHERITA

Il Sindaco Sig. DESSI' Paolo Luigi assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta, ore 19.15 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Sala delle Adunanze.

IL PRESIDENTE

ILLUSTRA la proposta avente per oggetto: " **ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI E LA A.S.L. N. 7 DI CARBONIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A GUARDIA MEDICA E POLIAMBULATORI SPECIALISTICI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

SENTITO l'intervento del Consigliere Salvago Domenico, il quale ritiene che la superficie dei locali dell'ex Municipio non siano sufficienti ad accogliere sia i servizi di guardia medica che quelli degli ambulatori specialistici. Ritiene inoltre, che la cifra stanziata sia eccessiva per i lavori di ristrutturazione dei locali suddetti che ben avrebbero potuto essere impiegati dalla U.S.L. per la realizzazione di una struttura più ampia ed idonea ai servizi specifici. Evidenzia come, ancora una volta, l'Amministrazione rinuncia ad un dibattito serio atto ad approfondire le problematiche che interessano i cittadini, a favore di una prevaricazione decisionale sicuramente negativa.

SENTITO l'intervento del Consigliere Farci Luigi, il quale condivide l'intervento del Consigliere Salvago Domenico; ritiene infatti che ci siano altri locali di proprietà comunale sicuramente più idonei allo scopo, come quelli dell'ex Esmas.

SENTITO l'intervento del Sindaco, il quale ritiene che la proposta presentata sia stata attentamente ponderata, e che i locali oggetto del comodato siano stati dichiarati idonei dalla direzione della U.S.L. n° 7, pertanto ritiene pretestuose le dichiarazioni del Consigliere Salvago Domenico.

DOPO breve discussione;

VISTA la proposta di cui all'oggetto, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/200;

VISTO l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 10 VOTANTI 10
FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (Salvago Domenico)
ASTENUTI 2 (Farci Luigi, Farci Daniela)

DELIBERA

Di approvare e far propria la proposta presentata dal Sindaco avente per oggetto: " **ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI E LA A.S.L. N. 7 DI CARBONIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A GUARDIA MEDICA E POLIAMBULATORI SPECIALISTICI**", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI E LA A.S.L. N° 7 DI CARBONIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A GUARDIA MEDICA E POLIAMBULATORI SPECIALISTICI.

CONDIDERATO che la A.S.L. n° 7 di Carbonia, intende realizzare un organico intervento di natura sanitaria per garantire il servizio di Guardia Medica e un sistema di poliambulatori preordinati alle visite specialistiche;

VISTO che il Comune di Sant'Anna Arresi, intende programmare, in stretta collaborazione con l'A.S.L. n° 7 tale intervento che favorisca la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e un adeguato sistema di prevenzione della salute tramite visite specialistiche,

CONDIDERATO che l'azienda A.S.L. n° 7 non dispone di locali che, in base agli standard richiesti, possano essere adibiti a centro Guardia Medica e Servizio Poliambulatorio;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Anna Arresi dispone di un immobile, sito in via Cesare Battisti che, opportunamente ristrutturato, possiede le caratteristiche strutturali e di collocazione richieste;

CONSIDERATO che la A.S.L. dispone dei fondi necessari per la ristrutturazione e per la gestione della struttura;

VISTO lo schema di accordo di programma allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale,

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE

Di **PRENDERE ATTO** della premessa normativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di **APPROVARE** lo schema di accordo di programma allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Di **CONCEDERE** all'Azienda A.S.L. n° 7, in comodato gratuito, per la durata di anni venti, l'intero fabbricato sito in via Cesare Battisti, Sant'Anna Arresi;

Di **DEMANDARE** al funzionario responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

Di **RENDERE** la presente immediatamente eseguibile;

IL SINDACO



ACCORDO DI PROGRAMMA

L'anno duemilauno, addi del mese di

TRA

La A.S.L. n° 7 di Carbonia, C.F. 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale Dottor Simeone;

E

Il Comune di Sant'Anna Arresi C.F. 82001910926, rappresentato dal Sindaco Paolo Luigi Dessi;

PREMESSO

Che la A.S.L. n° 7 di Carbonia, intende realizzare un organico intervento di natura sanitaria per garantire il servizio di Guardia Medica e un sistema di poliambulatori preordinati alle visite specialistiche;

Che il Comune di Sant'Anna Arresi, intende programmare, in stretta collaborazione con l'A.S.L. n° 7 tale intervento che favorisca la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e un adeguato sistema di prevenzione della salute tramite visite specialistiche,

ACCERTATO

Che ciascun soggetto firmatario può disporre di risorse strutturali, umane e/o finanziarie attingendo a fondi specificatamente assegnati e disponibili per effetto e virtù di leggi regionali;

CONSIDERATO

Che i soggetti firmatari dell'Accordo di Programma condividono lo stato attuale di necessità, urgenza ed opportunità, posto a riferimento della collaborazione e della integrazione tra più organismi del territorio, comunque coinvolti nelle problematiche differenziate legate alla cura e alla prevenzione della salute umana;

Che l'azienda A.S.L. n° 7 non dispone di locali che, in base agli standard richiesti, possano essere adibiti a centro Guardia Medica e Servizio Poliambulatorio;

Che il Comune di Sant'Anna Arresi dispone di un immobile che, opportunamente ristrutturato possiede le caratteristiche strutturali e di collocazione richieste;

Che la A.S.L. dispone dei fondi necessari per la ristrutturazione e per la gestione della struttura;



TUTTO CIO' PREMESSO

Quale parte integrante del presente Accordo di Programma, si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto dalle parti, allo scopo di promuovere ed attivare sul territorio, secondo la competenza dei soggetti firmatari, programmi ed iniziative unitarie ed organiche quale risposta articolata alla vasta gamma delle problematiche correlate alla cura e alla prevenzione della salute umana.

ARTICOLO 2

Il Comune di Sant'Anna Arresi concede all'Azienda A.S.L. n° 7 di Carbonia, in comodato gratuito per la durata di anni 20 (venti) la seguente struttura con vincolo di destinazione:

- Intero fabbricato, sito in via Cesare Battisti, già destinato a sede del Municipio, non più utilizzato.

ARTICOLO 3


L'Azienda A.S.L. n° 7 di Carbonia provvede alla progettazione e alla realizzazione delle opere di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture concesse utilizzando i fondi in conto capitale stanziati dalla R.S.A., a destinazione vincolata, per la realizzazione di una struttura da destinare a sede di Guardia Medica e sistema di Poliambulatori, nonché alla completa gestione della struttura.

Per il Comune di Sant'Anna Arresi
Il Sindaco
Paolo Luigi Dessi

Per l'Azienda A.S.L.
Il Direttore Generale

il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
(BESSI RAOL LUIGI)



IL SEGRETARIO
(CADEDDU MARIA MARGHERITA)

per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267 del 18.08.2000



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ANEDDA LUIGI)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E INVIO AL COMITATO DI CONTROLLO

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/08/00 ed inviata al CO.CL.CO./CO.RE.CO. con nota n° del

LI

19/08/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CADEDDU MARIA MARGHERITA)

ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CADEDDU MARIA MARGHERITA)

ANNULLATA nota n°

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
LI,

